



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 2802/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 ☎ 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Circolare N. 11

Erba, 27/09/2024

Al Gestore dell'Istituto
Alla Segreteria
Al sito web
(Docenti, Studenti, Famiglie)

Oggetto: Elezioni annuali degli organi collegiali – Componente studenti

IL COORDINATORE SCOLASTICO

- Visto l'art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
- Visto l'art. 5 del D.P.R. 09/04/1999 n. 156;
- Visto il D.M. n. 94 del 06/08/2002 e successive disposizioni e integrazioni;
- Vista l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
- Preso atto della disposizione perenne MIUR in merito all'oggetto: "Le elezioni di durata annuale devono essere svolte entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico"

D E C R E T A C H E :

il giorno 24 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, si terranno le elezioni per la componente studenti degli organi collegiali. Gli studenti saranno chiamati ad eleggere:

- **Due rappresentanti di classe**, scelti tra i candidati individuati dall'assemblea di classe.
- **Due rappresentanti per la Consulta Provinciale**, votati dall'intera classe
- **Tre rappresentanti di Istituto**, votati dall'intera classe.

Modalità organizzative:

1. Assemblea di classe:

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00, ogni classe si riunirà in **assemblea interna** per individuare i candidati alla carica di rappresentante di classe. Si raccomanda la partecipazione attiva di tutti gli studenti per una scelta consapevole dei propri rappresentanti.

2. Modalità di voto:

- Per l'elezione dei **due rappresentanti di classe**, ogni studente potrà esprimere **due preferenze**. Saranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

- Per l'elezione dei **due rappresentanti della Consulta** ogni studente potrà esprimere **una preferenza**. Saranno eletti i due studenti che avranno ricevuto più voti
 - Per l'elezione dei **tre rappresentanti di Istituto**, ogni studente potrà esprimere **due preferenze**. Saranno eletti i tre studenti che avranno ricevuto più voti.
-

3. Procedura di voto:

Le operazioni di voto si svolgeranno **in classe** dalle ore **10.00 alle ore 11.00**, sotto la supervisione del docente presente in aula. Gli studenti riceveranno la scheda elettorale e procederanno alla votazione in modo ordinato e nel rispetto delle regole.

Si invitano gli studenti a partecipare attivamente alle elezioni, consapevoli dell'importanza di eleggere rappresentanti in grado di farsi portavoce delle esigenze e proposte della classe e dell'intero Istituto.

REGOLAMENTO per la Candidatura a Rappresentante di Istituto – Componente Studenti

1. Requisiti di Candidatura:

- Tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto hanno diritto di candidarsi come rappresentanti di Istituto.
- Ogni candidato deve essere **in regola con la frequenza scolastica** e avere un comportamento conforme al regolamento interno della scuola.

2. Numero di Rappresentanti:

- Il Consiglio di Istituto prevede **tre rappresentanti per la componente studenti**.
- Ogni studente può candidarsi singolarmente o come parte di una **lista di candidati**.

3. Modalità di Presentazione della Candidatura:

- Gli studenti che desiderano candidarsi devono **presentare la propria candidatura ufficialmente** compilando un modulo fornito dalla scuola.
- Le candidature devono essere presentate entro il **9 ottobre 2024**.
- Il modulo di candidatura deve includere il **nome del candidato**, la **classe di appartenenza** e, se applicabile, il **nome della lista** di cui fa parte.
- Non ci sono limiti al numero di candidati per ciascuna classe o lista.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO – COMPONENTE STUDENTI

Art. 1 – Finalità L'elezione dei rappresentanti degli studenti all'interno dell'Istituto ha come obiettivo la promozione della partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica e la rappresentanza delle loro istanze negli organi collegiali, contribuendo al miglioramento della qualità della scuola.

Art. 2 – Composizione della rappresentanza Il numero complessivo dei rappresentanti degli studenti nell'organo collegiale di Istituto è fissato a **tre studenti**. Questi saranno eletti annualmente dall'intera popolazione studentesca.

REGOLAMENTO per la Candidatura a Rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti

1. Requisiti di Candidatura:

- Gli studenti possono candidarsi come **rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti**, organismo che rappresenta gli studenti a livello provinciale.
- La Consulta Provinciale degli Studenti prevede la presenza di **due rappresentanti per ciascun Istituto**.

2. Modalità di Presentazione della Candidatura:

- Anche per la Consulta, le candidature devono essere presentate ufficialmente attraverso un modulo fornito dall'Istituto.
- Il termine di presentazione delle candidature è lo stesso delle elezioni per i rappresentanti di Istituto.

3. Requisiti Aggiuntivi:

- Il rappresentante della Consulta deve essere uno studente che mostri **interesse per la partecipazione attiva** nelle questioni scolastiche e sociali, e che voglia rappresentare la scuola a livello provinciale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 1 – Finalità delle Elezioni Le elezioni per la designazione dei **rappresentanti degli studenti** nella **Consulta Provinciale** hanno l'obiettivo di garantire la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, favorendo il confronto tra gli istituti a livello provinciale e contribuendo al miglioramento dell'istruzione e delle attività scolastiche.

Art. 2 – Composizione e Rappresentanza L'Istituto avrà diritto ad eleggere **due rappresentanti** degli studenti per la Consulta Provinciale, in conformità con le disposizioni nazionali.

Art. 3 – Elettorato Attivo e Passivo

- **Elettorato attivo:** Tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto possono votare.
- **Elettorato passivo:** Tutti gli studenti iscritti possono candidarsi per essere eletti, senza limitazioni di classe o età.

Art. 4 – Candidature

- Le candidature per la Consulta Provinciale devono essere presentate entro **5 giorni** dalla data fissata per le elezioni e quindi **entro il 19 ottobre 2024**.
- Ogni studente può proporre la propria candidatura depositando la richiesta presso la **segreteria scolastica**.
- Le liste dei candidati saranno pubblicate in ogni classe e nell'albo della scuola **2 giorni** prima della data delle elezioni.

Art. 5 – Modalità di Voto

- Ogni studente potrà esprimere **una preferenza** sulla scheda elettorale.
- Saranno dichiarati eletti i due studenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo Tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto, per un totale di **150 studenti**, godono del diritto di voto (elettorato attivo) e del diritto di candidarsi come rappresentanti (elettorato passivo). Ciascun candidato potrà proporre la propria candidatura entro la ~~data stabilita e comunicata dalla Presidenza.~~

Art. 4 – Modalità di voto

1. **Preferenze:** Ogni studente può esprimere un massimo di **due preferenze** per l'elezione dei rappresentanti di Istituto.
2. **Scheda elettorale:** Ciascuno studente riceverà una scheda elettorale con i nomi dei candidati e potrà indicare fino a due preferenze.
3. **Svolgimento delle elezioni:** Le elezioni si terranno durante una giornata scolastica stabilita dal Dirigente Scolastico. Le votazioni si svolgeranno **in classe**, alla presenza del docente incaricato di supervisionare il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 5 – Risultati e proclamazione

1. I candidati che otterranno il maggior numero di voti, fino a un totale di **tre**, saranno eletti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
2. In caso di parità di voti, si procederà mediante sorteggio.
3. Gli eletti saranno proclamati dal Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Art. 6 – Contestazioni Eventuali contestazioni o ricorsi riguardanti le procedure elettorali o i risultati dovranno essere presentati per iscritto alla Commissione Elettorale entro **due giorni** dalla pubblicazione dei risultati.

Art. 7 – Durata del mandato Il mandato dei rappresentanti eletti ha durata annuale. Gli eletti entreranno in carica subito dopo la proclamazione ufficiale e rimarranno in carica fino alle successive elezioni.

Art. 8 – Commissione Elettorale Una **Commissione Elettorale** composta da studenti e docenti sarà incaricata di:

- Verificare la regolarità delle candidature e delle votazioni;
- Supervisionare lo svolgimento delle operazioni di voto;
- Procedere allo scrutinio delle schede elettorali.

Art. 9 – Doveri dei rappresentanti I rappresentanti eletti hanno il dovere di:

1. Partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio di Istituto;
2. Farsi portavoce delle esigenze, proposte e problematiche degli studenti;
3. Mantenere una comunicazione costante con i propri elettori e con l'amministrazione scolastica.

Art. 10 – Sostituzione dei rappresentanti In caso di dimissioni o decadenza di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti in base al numero di voti ottenuti. Se non vi sono candidati disponibili, si procederà a nuove elezioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento ai docenti o alla segreteria scolastica.

- Le operazioni di voto si svolgeranno in **modalità segreta** nelle rispettive classi, sotto la supervisione dei docenti.

Art. 6 – Data e Orari delle Elezioni Le elezioni si terranno nel corso della **giornata dedicata alle elezioni annuali** della componente studenti, comunicata con almeno **10 giorni di anticipo** e, in particolare, il **24 ottobre 2024**. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle **10.00 alle 11.00**.

Art. 7 – Scrutinio Lo scrutinio avrà luogo **immediatamente dopo la chiusura delle votazioni**, alla presenza di un **comitato elettorale** formato da tre studenti non candidati, un docente e un rappresentante della segreteria.

Art. 8 – Proclamazione degli Eletti Gli eletti verranno proclamati ufficialmente entro **24 ore** dalla conclusione delle votazioni. I risultati saranno pubblicati all'albo dell'Istituto e comunicati agli interessati.

Art. 9 – Contestazioni Eventuali contestazioni circa la validità delle operazioni elettorali devono essere presentate entro **48 ore** dalla pubblicazione dei risultati, presso la segreteria scolastica.

Art. 10 – Durata del Mandato I rappresentanti eletti rimarranno in carica per la durata di **un anno scolastico**, salvo casi di dimissioni o decadenza.

Svolgimento della Campagna Elettorale

1. Durata della Campagna Elettorale:

- La campagna elettorale inizia **subito dopo la scadenza delle candidature** e termina **il giorno prima delle elezioni**. Gli studenti candidati avranno quindi circa una settimana per presentare il loro programma elettorale e guadagnare il sostegno dei compagni.

2. Strumenti di Comunicazione:

- I candidati possono utilizzare diversi strumenti per la loro campagna elettorale, tra cui:
 - **Incontri** con i compagni di classe durante gli intervalli o in momenti autorizzati per discutere del loro programma;
- Ogni candidato o lista può presentare un programma elettorale in cui spiegare i propri obiettivi e proposte.

Svolgimento delle Elezioni

- Le elezioni per i rappresentanti di Istituto e della Consulta si terranno in **classe**, sotto la supervisione di un docente, e ogni studente potrà esprimere **due preferenze**.
- Le elezioni sono a **scrutinio segreto** e si svolgono in un clima di ordine e rispetto.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Coordinatore Scolastico
(Prof. Filippo Bambace)

